



# MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

## IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296," così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 e, in particolare, l'art. 41 comma 6;

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'edificio denominato "Edificio ad uso abitativo" sito nel Comune di Castiadas (Ca), censito al catasto al N.C.E.U. del comune censuario di Villaputzu al foglio 60 Mappale 1008 subb. 1,2,3,4 (ex 919 ex 17/P) inoltrata in data 10.12.2014 da LAORE – Agenzia Regionale per lo sviluppo in Agricoltura- Ente proprietario dell'immobile sopradescritto;

Considerato che l'immobile in questione, a seguito di verifica dell'interesse culturale ex art.1 del D.Lgs 42/04 è stato dichiarato di interesse culturale con D.D.R. n. 112 del 27.09.2010 riformato con D.D.R n. 39 del 17.02.2011, decreto trascritto il 11.07.2011 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen.21316; N.Reg. Part. 14831);

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 56 comma 1, lett. b del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;

Considerato che, sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;

Acquisito il parere n. 1210 del 28.01.2015 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale

## AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene indicato nelle premesse, con le seguenti condizioni:

1. La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dell'edificio;
2. I progetti di manutenzione, restauro conservativo e delle opere di qualunque genere nonché ogni eventuale cambio di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza BAPSAE.

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza BAPSAE, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

IL DIRETTORE REGIONALE SUPPLENTE

Dott.ssa Monica Grossi

